

## CONTRATTO

tra

### **le Ferrovie federali svizzere FFS**

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Leader di sistema: fornitura di compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela.

Infrastruttura, Orario ed esercizio

Servizio commerciale Attività di sistema Informazioni alla clientela

Wylersstrasse 123/125

3000 Berna 65

(di seguito denominata «la FFS SA» o «il leader di sistema»)

e

### **la parte contraente**

(di seguito denominata «l'impresa di trasporto concessionaria»)

concernente

la collaborazione secondo l'art. 37 cpv. 5 Lferr<sup>1</sup> nell'assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT (compito sistemico) nel settore dell'informazione alla clientela

### **Informazioni supplementari**

Referenza -----

Numero di contratto -----

---

<sup>1</sup> Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

## Premessa

Secondo l'art. 37 della legge federale sulle ferrovie (Lferr), l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può incaricare per contratto i gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere in modo non discriminatorio compiti preminenti (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario. Oltre ai contenuti e alla portata del compito sistemico, l'UFT deve disciplinare in particolare anche la remunerazione, il coinvolgimento delle imprese di trasporto e dei gruppi di aventi diritto interessati nonché i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici (art. 37 cpv. 2 Lferr). La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) giudica le controversie tra il leader di sistema e le imprese interessate in merito all'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici (art. 40a<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. e Lferr).

L'UFT ha incaricato la FFS SA di assumere la leadership del sistema per la fornitura di compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela. Il contratto attualmente in essere tra l'UFT e la FFS SA nonché eventuali aggiornamenti o adattamenti del contratto vengono pubblicati dall'UFT sul sito <https://www.bav.admin.ch/>.

Il modello del presente contratto è disponibile sul sito <https://www.tp-info.ch/>.

## 1. Oggetto del contratto

Con l'Attività di sistema Informazioni alla clientela (SKI), l'UFT intende creare una base uniforme ed efficiente che consenta di poter fornire alle imprese di trasporto concessionarie e ad altre aziende, e in particolare alla clientela dei trasporti pubblici, informazioni aggiornate, continue, complete, uniformi e coerenti sull'intero viaggio compiuto con i trasporti pubblici, a prescindere dal mezzo e dall'impresa di trasporto scelti.

Secondo l'art. 37 cpv. 5 Lferr, il leader di sistema e tutte le imprese interessate disciplinano in un contratto i compiti sistemici, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Il presente contratto soddisfa tale requisito. Inoltre, il leader di sistema assicura l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici nel settore dell'informazione alla clientela secondo l'art. 37 cpv. 6 Lferr.

Le imprese di trasporto concessionarie (secondo la definizione dell'art. 6 LTV<sup>2</sup>) sono soggette all'obbligo relativo all'orario, il che significa che gli orari devono essere redatti e pubblicati. L'ordinanza sugli orari<sup>3</sup> stabilisce che gli orari dei sistemi di informazione elettronici devono essere trasmessi all'ente designato dall'UFT (ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari). Con la nuova ordinanza sugli orari del 1° gennaio 2025, tale ente sarà designato più precisamente come SKI. Ne consegue la necessità di un coordinamento e di un'armonizzazione tra le imprese di trasporto concessionarie e il leader di sistema nel settore dell'informazione alla clientela dei trasporti pubblici, segnatamente per quanto riguarda il trattamento dei dati.

---

<sup>2</sup> Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)

<sup>3</sup> Ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (OOra; RS 745.13)

## **1.1. Compiti**

### **1.1.1. Compiti del leader di sistema**

I compiti della FFS SA in qualità di leader di sistema per l'informazione alla clientela sono definiti nel contratto tra l'UFT e la FFS SA (capitolo 4.1) e sono accessibili a tutti.

### **1.1.2. Compiti delle imprese di trasporto concessionarie**

Per attuare con successo la leadership di sistema, il leader di sistema, insieme all'UFT, dipende da un approccio coordinato da parte delle imprese di trasporto concessionarie, poiché sono coinvolte tutte le imprese di trasporto soggette alla procedura in materia di orario in Svizzera e la qualità, le scadenze e i costi possono essere rispettati solo mediante il suddetto approccio. Le imprese di trasporto concessionarie sono tenute a collaborare secondo l'art. 37 cpv. 5 Lferr.

Il rispetto della procedura in materia di orario in conformità all'ordinanza sugli orari (OOra) e secondo le scadenze e le direttive dell'UFT prevede:

- pubblicazione di una bozza d'orario: presentazione tempestiva dei dati relativi all'orario in conformità all'OOra e alla comunicazione annuale concernente le scadenze inviata dall'UFT;
- pubblicazione dell'orario: trasmissione completa e di buona qualità di tutti i dati relativi all'orario svizzero (linee concessionarie) alla raccolta dell'orario ufficiale (INFO+) conformemente all'OOra e alla comunicazione annuale relativa alle scadenze inviata dall'UFT;
- oltre ai dati relativi all'orario, secondo l'OOra e la comunicazione annuale concernente le scadenze inviata dall'UFT, occorre presentare per tempo le seguenti informazioni: modifiche all'orario durante la durata di validità, interruzioni dell'esercizio sia programmabili che impreviste e altri scostamenti rispetto all'orario;
- trasmissione completa di informazioni in tempo reale e di buona qualità da parte delle imprese di trasporto concessionarie mediante una piattaforma di dati (DDS) ufficiale o direttamente al sistema di informazione per i viaggiatori (CUS) e annunci dell'evento alla piattaforma di dati (DDS VDV 736). A tal proposito, in aggiunta al presente contratto, saranno concordati accordi di progetto specifici per argomento, incentrati su tempi e costi tra le imprese di trasporto e il leader il sistema;
- aggiornamento dei dati di base associati delle linee e delle fermate: manutenzione completa dei dati e aggiornamento di tutte le informazioni relative alle linee e alle fermate dei trasporti nella documentazione dei servizi (atlas); per le fermate in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sui nomi geografici (ONGeo).

## **1.2. Consultazione reciproca**

La consultazione della parte contraente avviene mediante rappresentanti del settore selezionati negli organismi competenti relativamente alla gestione specialistica della leadership di sistema nell'informazione alla clientela, in particolare la Commissione nazionale per l'informazione alla clientela (KKI) che funge da management board della leadership di sistema. I dettagli sono definiti nel contratto tra l'UFT e il leader di sistema. La parte contraente si informa autonomamente in merito alla versione più aggiornata del contratto concernente la leadership di sistema per la fornitura di compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela (pubblicato dall'UFT).

### **1.3. Ripartizione dei costi**

In linea di principio non si verificano partecipazioni ai costi reciproche. Il leader di sistema si fa carico dei costi sostenuti nell'ambito del contratto con l'UFT per la fornitura di compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela. Le imprese di trasporto concessionarie non devono partecipare a tali costi. Sono fatte salve le prestazioni ordinate separatamente dalle imprese di trasporto concessionarie (tali ordini sono concordati con l'UFT e la commissione per la gestione specialistica della leadership di sistema nel settore dell'informazione alla clientela prima dell'attuazione). Tali costi sono a carico dell'impresa di trasporto interessata. Anche le prestazioni di consulenza che superano il numero specificato di ore di consulenza per impresa di trasporto concessionaria vengono addebitate in base al contratto relativo alla leadership di sistema. Il tasso di costo standardizzato per le consulenze è di CHF 190 (IVA esclusa) all'ora.

### **2. Durata del contratto**

Il contratto entra in vigore al momento della firma e si applica durante il trasferimento dei compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela dall'UFT alla FFS SA. Se il trasferimento dei compiti preminenti nel settore dell'informazione alla clientela da parte dell'UFT alla FFS SA termina, anche il presente contratto si considera concluso. Il leader di sistema deve informare tempestivamente l'impresa di trasporto concessionaria. Inoltre, il contratto è valido solo per la durata della concessione per il trasporto di viaggiatori di un'impresa di trasporto. Se la concessione di un'impresa di trasporto viene annullata, il rapporto contrattuale decade.

### **3. Forma scritta**

Per essere valide, la conclusione, le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono a discrezione del leader di sistema una sottoscrizione di propria mano o la firma elettronica (predefinita dal leader di sistema, ad es. Skribble).

### **4. Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

### **5. Foro competente**

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il presente contratto i tribunali di Berna. La ComFerr rimane competente per le controversie relative al trattamento non discriminatorio delle imprese di trasporto concessionarie ai sensi dell'art. 40a<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. e Lferr. L'UFT è responsabile delle eventuali violazioni degli obblighi legati alla concessione per il trasporto di viaggiatori.

### **6. Stesura**

Il presente documento contrattuale deve essere redatto in un unico esemplare e firmato elettronicamente o a mano dalle imprese di trasporto concessionarie e dal leader di sistema.

## 7. Firme

Per il leader di sistema

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

Per l'impresa di trasporto concessionaria

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione